



N. 3.

Legge esecutiva della Convenzione 30 Aprile 1926 tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Francese in materia d'extradizione.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Valendo Ci della facoltà concessa Ci dal Consiglio Grande e Generale sin dalla sua Tornata delli 29 maggio 1926;

decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione tra la Serenissima Repubblica di San Marino e la Repubblica Francese stipulata a Parigi il 30 Aprile 1926, che regola l'extradizione reciproca dei malfattori, le cui ratifiche sono state scambiate a Parigi fra i due Governi il 5 Aprile 1929.

Art. 2.

Si manda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Legge che entra immediatamente in vigore.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 Aprile 1929 (1628 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Girolamo Gozi - Filippo Mularoni

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi

Convenzione d'extradizione fra San Marino e la Francia

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE desiderando regolare per mezzo di una convenzione l'extradizione reciproca dei malfattori, sono convenuti nella stipulazione che segue:

Art. 1.

Ognuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a consegnare reciprocamente all'altra, nelle circostanze e condizioni stabilite dalla presente convenzione, gli individui inquisiti o condannati come autori o complici per uno dei crimini o delitti indicati all'articolo 2 di cui appresso, commesso sul territorio di uno dei due Stati contraenti, che fossero rifugiati sul territorio dell'altro.

Tuttavia allorchè il crimine o delitto che dà luogo all'estradizione sarà stato commesso fuori del territorio della parte richiedente, si potrà dar seguito alla domanda quando la legislazione del paese richiesto autorizzi a procedere per le stesse infrazioni commesse fuori del suo territorio, a meno che l'estradizione non sia domandata per gli stessi fatti e possa essere ottenuta dal Governo del paese dove i fatti sono stati commessi.

L'estradizione fra i due paesi sarà sempre subordinata ad una autorizzazione di transito accordata dal Governo Italiano.

Il termine "territorio" impiegato nel presente articolo designa per la Francia il territorio metropolitano, quello delle Colonie e Possedimenti e quello in cui si esercita la giurisdizione consolare.

Art. 2.

I crimini e delitti per i quali l'estradizione sarà accordata sono i seguenti:

1° Assassinio;

2° Parricidio;

3° Infanticidio;

4° Avvelenamento;

5° Omicidio;

6° Aborto;

7° Stupro;

8° Attentato al pudore consumato o tentato con o senza violenza;

9° Attentato ai costumi eccitando, favorendo o facilitando abitualmente la dissolutezza o la corruzione dei minorenni dell'uno o dell'altro sesso al disotto dell'età di anni ventuno;

10° Ratto di minorenni;

11° Esposizione di infanti;

12° Bigamia;

13° Percosse e ferite volontarie che abbiano causato o la morte o una malattia o una incapacità al lavoro personale durante piu' di 20 giorni, o che siano seguite da mutilazione, amputazione o

privazione dell'uso di un membro, cecità, perdita di un occhio o altre infermità permanenti; percosse e ferite volontarie commesse con premeditazione anche se non abbiano causato una incapacità di lavoro di almeno 20 giorni;

14° Castrazione;

15° Percosse e ferite verso magistrati nell'esercizio delle loro funzioni;

16° Associazione a delinquere;

17° Minacce di attentato contro le persone o le proprietà coll'ordine di depositare una somma di denaro o di adempiere ad altre condizioni;

18° Estorsione;

19° Sequestro o detenzione illegale di persone;

20° Incendio volontario;

21° Furto;

22° Truffa;

23° Abuso di fiducia, sottrazione, concussione;

23° bis. Corruzione di pubblici funzionari;

24° Falsificazione di moneta, introduzione ed emissione fraudolenta di falsa moneta, falsificazione fraudolenta di carta moneta avente corso legale;

Contraffazione o falsificazione di effetti pubblici o di biglietti di banca, di titoli pubblici o privati, emissione, messa in circolazione o uso di tali effetti, biglietti o titoli contraffatti o falsificati. Contraffazione o falsificazione di atti emanati dal potere sovrano. Contraffazione o falsificazione dei sigilli di Stato e di bolli e punzoni autorizzati dai rispettivi Governi, anche quando la fabbricazione o falsificazione abbia avuto luogo fuori dello Stato che reclama l'extradizione;

25° Falso in atto pubblico, o autentico, o di commercio, o in atto privato;

26° Uso dei diversi falsi;

27° Falsa testimonianza e falsa perizia;

28° Subornazione di testimoni, di periti e d'interpreti;

29° Denuncia calunniosa;

30° Bancarotta fraudolenta;

31° Distruzione o danneggiamento, con intento colpevole, di una strada ferrata o di comunicazioni telegrafiche;

32° Ogni altra distruzione alterazione o danno della proprietà mobiliare o immobiliare;

33° Baratteria;

34° Pirateria ed i fatti assimilabili alla pirateria, a meno che lo Stato richiesto non sia competente per la repressione e non preferisca riservarsela;

35° Insurrezione di un equipaggio di una nave;

36° Ricettazione di oggetti e ricettazione di malfattori;

37° Ribellione, allorquando questa infrazione è connessa ad un'altra infrazione prevista dalla presente convenzione;

Nelle qualifiche precedenti sono compresi i tentativi di tutti i fatti puniti come crimine dalla legislazione del paese che reclama e quelli dei reati di furto, truffa ed estorsione.

In ogni caso l'extradizione non potrà aver luogo:

a) Per i condannati contraddittoriamente o in contumacia che allorquando la pena pronunciata sia almeno di due mesi di prigionia;

b) Per gli imputati che allorquando il massimo della pena applicabile al fatto, secondo la legislazione dei due paesi, sia almeno di due anni di prigionia.

In tutti i casi l'extradizione non potrà aver luogo se non quando il fatto, che dà motivo alla domanda di estradizione, sia punibile secondo la legislazione del paese al quale la domanda di estradizione è stata indirizzata.

Art. 3.

L'individuo estradato non potrà essere inquisito o giudicato per altra infrazione se non per quella che ha motivato l'extradizione, ad eccezione dei casi seguenti:

1° Se egli ha domandato di essere giudicato o di subire la sua pena, nel qual caso la sua domanda sarà comunicata al Governo che lo ha consegnato;

2° Se egli non ha lasciato, durante il mese che segue il suo rilascio definitivo, il paese al quale è stato consegnato;

3° Se l'infrazione è compresa nella convenzione e se il Governo al quale è stato consegnato ha ottenuto antecedentemente l'adesione del Governo che ha accordato l'extradizione. Quest'ultimo potrà, se lo giudica conveniente, esigere la produzione dei documenti di cui è menzione nell'articolo 8.

L'extradizione non sarà accordata se l'infrazione, per la quale è domandata l'extradizione, è considerata dalla parte richiesta come un reato politico o un fatto connesso ad un tale reato.

Art. 4.

L'extradizione non potrà aver luogo se dopo i fatti imputati, l'ultimo atto di procedura o la condanna, si è maturata la prescrizione dell'azione o della pena secondo la legislazione dello Stato richiesto.

Art. 5.

In nessun caso l'obbligo della estradizione si estende ai nazionali dei due paesi.

Tuttavia le due Alte Parti contraenti si obbligano di inquisire e giudicare, alle condizioni fissate dalle loro legislazioni, i nazionali rifugiati sul loro territorio, i quali abbiano commesso una infrazione prevista nel presente trattato sul territorio dell'altra Parte.

Nel caso di richiesta d'extradizione di uno stesso individuo da parte di due Stati per crimini o delitti distinti, il Governo richiesto delibererà prendendo per base la gravità dei fatti imputati; ed a gravità eguale la preferenza sarà data in primo luogo al Governo al quale appartiene il fuggitivo, in secondo luogo alla domanda più vecchia di data.

Art. 6.

Se l'individuo reclamato è inquisito o condannato nello Stato richiesto, la sua estradizione potrà essere differita fino a che le procedure siano abbandonate o che egli sia liberato o assolto o che egli abbia scontata la sua pena.

Art. 7.

Nel caso in cui l'individuo reclamato fosse perseguito o detenuto, a causa di obbligazioni che egli avesse contratto verso dei privati, la sua estradizione avrà egualmente luogo ma sotto riserva per i privati in questione di far valere in seguito i loro diritti davanti l'autorità competente.

Art. 8.

Le domande d'extradizione saranno trasmesse sia per via diplomatica o, in mancanza, per via consolare, sia direttamente da parte del Governo della Repubblica di San Marino per mezzo del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e, da parte del Governo della Repubblica Francese, per mezzo del Ministro degli Affari Esteri.

L'extradizione non sarà accordata se non dopo la presentazione dei documenti qui sotto designati:

1° Una sentenza di condanna o un atto di procedura decretante, in modo formale, od operante, di pieno diritto, il rinvio dell'imputato davanti la giurisdizione repressiva, o un mandato di cattura o qualsiasi altro atto avente la stessa forza:

2° Una esposizione precisa dei fatti imputati. I documenti citati nei due paragrafi che precedono saranno presentati nei loro originali o in copia autentica:

3° I contrassegni personali dell'individuo reclamato o i segni particolari che possono servire a stabilire la sua identità:

4° Il testo della legge o delle leggi penali da applicarsi al fatto incriminato.

Art. 9.

Nei casi urgenti l'arresto provvisorio dell'imputato sarà effettuato su avviso, dato per posta o per telegrafo, dell'esistenza di un mandato di cattura purchè questo avviso sia trasmesso in conformità al primo paragrafo dell'articolo 8.

In tutti i casi lo straniero sarà messo in libertà se, nel termine di 21 giorni dopo il suo arresto, egli non riceve comunicazione di uno dei documenti citati nel secondo paragrafo dell'articolo 8

L'arresto avrà luogo secondo le forme e le regole prescritte dalla legislazione del Governo al quale esso è domandato.

Art. 10.

Gli oggetti sequestrati che possono servire quale mezzo di prova, come pure tutti gli oggetti che possano provenire dal crimine o dal delitto a causa del quale l'extradizione è reclamata, saranno consegnati, secondo l'apprezzamento dell'autorità competente, al Governo richiedente, anche nel caso in cui l'extradizione, dopo essere stata accordata, non potesse aver luogo a seguito della morte o della ulteriore scomparsa dell'individuo reclamato.

In tale consegna saranno compresi pure tutti gli oggetti che l'imputato abbia nascosti e depositati nel paese e che fossero scoperti in seguito.

Sono tuttavia riservati i diritti che, sugli oggetti indicati nel presente articolo, potessero vantare terze persone non coinvolte nel procedimento.

Art. 11.

Le spese di arresto, di mantenimento e di trasporto dell'individuo per il quale l'extradizione è stata accordata, come pure le spese di consegna e di trasporto degli oggetti che, conformemente all'articolo precedente, devono essere restituiti o consegnati, saranno a carico dei due Stati, nel limite dei loro territori rispettivi.

Art. 12.

E' formalmente stipulato che l'extradizione, per via di transito sui rispettivi territori degli Stati contraenti, dell'individuo consegnato all'altra Parte sarà accordata dopo semplice presentazione, di uno degli atti di procedura citati, secondo i casi, nell'articolo 8, purchè il fatto che serve di base all'extradizione sia compreso nella presente convenzione e non rientri nelle disposizioni degli articoli 3, ultimo paragrafo, 4 e 5.

Le spese di transito saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 13.

Allorquando nella inquisizione di una causa penale non politica, uno dei due Governi giudicherà necessaria la deposizione di testimoni domiciliati nell'altro Stato o qualsiasi altro atto d'istruzione giudiziaria, una commissione rogatoria sarà inviata a tal uopo, per mezzo della via indicata nell'articolo 8 paragrafo primo, e ad essa sarà dato seguito osservando le leggi del paese richiesto.

Le commissioni rogatorie emanate dall'autorità competente straniera e tendenti a fare operare o una visita domiciliare o un sequestro, non potranno essere eseguite che per i fatti citati nell'articolo 2 e sotto la riserva espressa nell'ultimo paragrafo dell'articolo 10.

I rispettivi Governi rinunciano ad ogni richiesta avente per iscopo la restituzione delle spese derivanti dall'esecuzione della commissione rogatoria, sempre che non si tratti di perizia la quale possa richiedere piu' vacanze.

Art. 14.

In materia penale non politica, allorquando la notifica di un atto di procedura o di una sentenza ad un individuo residente sul territorio dell'altro paese sarà giudicata necessaria dal Governo dell'una delle Parti, il documento, trasmesso per la via indicata nell'articolo 8, paragrafo primo, sarà personalmente notificato, a richiesta del Commissario della Legge della Repubblica di San Marino e del Pubblico Ministero del luogo della residenza in Francia, per cura di un ufficiale competente e l'originale constatante l'avvenuta notifica sarà rinviato per mezzo della stessa via al Governo richiedente, senza restituzione di spese.

Art. 15.

Allorquando in una causa penale non politica, istruita in uno dei due paesi, la produzione dei mezzi di prova o dei documenti che si trovano in mano delle autorità dell'altro paese, sarà giudicata utile, le relativa domanda sarà fatta per mezzo della via indicata nell'articolo 8 paragrafo primo, e vi si darà seguito a meno che delle considerazioni particolari non vi oppongono e sotto l'obbligo della restituzione dei documenti.

I Governi contraenti rinunceranno a ogni reclamo di spese derivanti nei limiti del loro territorio rispettivo dall'invio e dalla restituzione dei mezzi di prova e documenti.

Art. 16.

I due Governi s'impegnano a comunicarsi reciprocamente, senza restituzione di spese, le sentenze di condanna per crimini e delitti di qualsiasi specie, che saranno pronunziate dai Tribunali dell'uno dei due Stati contro i cittadini dell'altro. Tale comunicazione sarà fatta mediante l'invio, per vie indicate nell'articolo 8 paragrafo primo, di un bollettino o estratto al Governo del paese al quale appartiene il condannato.

Ognuno dei due Governi darà a tal oggetto le istruzioni necessarie alle autorità rispettive.

Art. 17.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate al piu' presto possibile.

Essa entrerà in vigore 20 giorni dopo lo scambio delle ratifiche. Essa si applicherà ai crimini e delitti commessi prima della sua entrata in vigore. Ognuna delle Alte Parti contraenti potrà denunciarla quando vorrà. Questa denuncia non produrrà effetto, che sei mesi dopo la sua notifica.

IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno opposto il loro sigillo.

FATTA a Parigi, in doppio originale, il 30 Aprile 1926.

(L[†] S)(firmato) ENRICO GARDA

- testo in francese da pag. 6 a11 B.U. n. 2/1929 -